



COMUNE DI ADELFA

# **REGOLAMENTO**

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI  
ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO IN  
MATERIA DI TRIBUTI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n 22.del 30/05/2014

### **Art. 1 - Fonti, oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento in relazione alle violazioni in materia di tributi locali.
2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
  - a) per "ravvedimento" s'intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzione automatica sulle misure minime delle sanzioni applicabili;
  - b) per "violazioni" s'intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale;
  - c) per "sanzioni" s'intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
  - d) per "tributi locali" s'intendono i tributi di competenza comunali, regolamentati con atti di normazione terziaria;
  - e) per "cause ostative" s'intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento.

### **Art. 2 - Principi generali in materia di ravvedimento**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, sia essa dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento, dettate per ciascuna specifica violazione, dall'art. 13 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 3 - Ravvedimento per la regolarizzazione di altre violazioni**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, se il mancato pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito oltre i termini di cui all'art. 13 sopra citato e comunque entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo.
2. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui all'art. 13 sopra citato e comunque entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione.
3. In caso di violazioni che ostacolano l'attività di accertamento, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni, se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui all'art. 13 sopra citato e comunque entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione.

### **Art. 4 - Perfezionamento del ravvedimento**

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti e con il pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede anche, per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.

### ***Art. 5 - Cause ostative di ravvedimento***

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo del ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

### ***Art. 6 - Errore scusabile***

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

### ***Art. 7 - Disposizioni transitorie***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.
2. E' abrogata ogni disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.